



IVASS

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
DIVISIONE VIGILANZA PRODOTTI
DIVISIONE VIGILANZA DISTRIBUZIONE II E OPERATORI ESTERI

Rifer. a nota n.

del

Classificazione III 2 1

All.ti n. | 1 |

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano le assicurazioni sulla vita
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per l'Italia delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano le assicurazioni sulla vita in Italia
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi che esercitano le assicurazioni sulla vita in Italia
LORO SEDI

Oggetto Polizze dormienti Indicazioni per l'accesso all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

L'art. 3 comma 1-*quinquies* del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116¹ in materia di depositi e polizze dormienti come modificato dal D.L. 23/10/2018 n. 119² prevede che, a seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), le imprese di assicurazione, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedano gratuitamente alla ANPR e la consultino obbligatoriamente almeno una volta all'anno.

Al riguardo, tenuto conto che l'ANPR è stata completata, si informa che, per ottenere l'accesso alla stessa, le imprese di assicurazione dovranno aderire alla piattaforma PDND,

¹ Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti

² Convertito con legge 17/12/2018 n. 136

raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.interop.pagopa.it>, seguendo le istruzioni riportate nel manuale operativo.

Al fine di aderire alla piattaforma, sentito il Dipartimento transizione digitale della Presidenza del Consiglio, è necessario un indirizzo di Posta Elettronica Certificata: tale requisito è richiesto anche alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato S.E.E. che operano in Italia in libera prestazione di servizi nei rami vita, per le quali è già previsto dal Regolamento IVASS n. 44 del 2019 in materia di antiriciclaggio. Resta inteso che l'adesione è subordinata ai termini contenuti nell'accordo di adesione da sottoscrivere e ai contenuti delle "Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati". In particolare si chiede di utilizzare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata riportato nel Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA).

Portato a compimento il processo di adesione, sarà possibile accedere alla piattaforma, al cui interno è presente il catalogo degli e-service, dal quale si potrà inoltrare richiesta di fruizione per l'e-service denominato "C019-servizioAccertamentoEsistenzaVita-approvazione_automati".

A completamento, infine, si specifica che al seguente indirizzo: <https://docs.pagopa.it/interoperabilita-1> è riportata la documentazione ufficiale della piattaforma, e precisamente la documentazione tecnica e i canali di supporto con i quali ricevere assistenza.

Tenuto conto che la norma prevede la consultazione dell'ANPR almeno una volta all'anno, si raccomanda alle imprese di aderire con sollecitudine alla piattaforma PDND per poter effettuare la consultazione per l'anno 2023 al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita.

Distinti saluti.

Per delegazione del Diretorio Integrato

[firma 1]



I V A S S
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



|